

## PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO MASSIMO DI INCARICHI DI AMMINISTRATORE O SINDACO IN ALTRE SOCIETÀ

### PREMESSA

Il presente documento esprime, ai sensi dell'art. 1.3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *corporate governance* delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice"), l'orientamento del Consiglio di Amministrazione di MolMed S.p.A. in merito al numero massimo di incarichi di membro dell'organo di amministrazione o controllo considerato compatibile con un efficace e diligente svolgimento dell'incarico di amministratore dell'emittente.

In particolare, l'art. 1.C.3 del Codice prevede che il Consiglio di Amministrazione esprima il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società. A tal fine è previsto che individui criteri generali differenziati in ragione dell'impegno connesso a ciascun ruolo (di consigliere esecutivo, non esecutivo o indipendente), anche in relazione alla natura e alle dimensioni delle società in cui gli incarichi sono ricoperti nonché alla loro eventuale appartenenza al gruppo dell'emittente.

Pertanto, nella riunione del 7 maggio 2008, il Consiglio di Amministrazione di MolMed S.p.A. ha deliberato di esprimere tale orientamento adottando la procedura e i criteri di seguito elencati.

### Articolo 1

Nel presente documento si intendono per "società rilevanti" le seguenti categorie di società:

- **Emittenti:** le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea [e le società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. N. 58 del 1998 (il "Testo unico")].
- **Società di interesse pubblico:** le banche, gli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le Sim ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e) del Testo unico, le società di investimento a capitale variabile (SICAV) ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i) del Testo unico, le società di gestione del risparmio ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o) del Testo unico, le imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere s), t) e u) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, costituiti in forma di società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile e diversi dagli emittenti.
- **Società di rilevanti dimensioni:** le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, diverse dagli emittenti e dalle società di interesse pubblico, che raggiungano (i) un volume di ricavi annuo superiore a 500 (cinquecento) milioni di Euro, ovvero (ii) un attivo dello stato patrimoniale superiore a 1.000 (mille) milioni di Euro.

### Articolo 2

Gli Amministratori comunicano al Consiglio di Amministrazione gli incarichi ricoperti in società rilevanti entro 30 giorni dal termine dell'esercizio precedente.

Nella riunione in cui il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio relativo all'esercizio precedente, sarà valutato il cumulo degli incarichi degli amministratori come segue:

**(i) Amministratori Esecutivi<sup>1</sup>:**

- a) Gli amministratori esecutivi non devono avere altri incarichi esecutivi o di controllo di Emittenti.
- b) Gli amministratori esecutivi possono avere altri incarichi esecutivi o di controllo all'interno di due società di interesse pubblico ovvero di società di rilevanti dimensioni.
- c) Gli amministratori esecutivi possono avere altri incarichi non esecutivi all'interno di Consigli di Amministrazione di cinque società di interesse pubblico ovvero di rilevanti dimensioni.

**(ii) Amministratori indipendenti e non esecutivi**

- a) Gli amministratori indipendenti o non esecutivi non devono avere incarichi in più di sei Emittenti oltre ad incarichi esecutivi in un massimo di otto società di interesse pubblico ovvero di rilevanti dimensioni.

Nel computo degli incarichi non si tiene conto di quelli ricoperti in società rilevanti controllanti e/o collegate ovvero definibili come parti correlate ai sensi del principio contabile internazionale IAS 24.

Il Consiglio di Amministrazione di MolMed S.p.A. ha la facoltà di accordare eventuali deroghe, anche temporanee, che consentano agli amministratori della Società di ricoprire cariche in organi di amministrazione e di controllo di altre società rilevanti.

### Articolo 3

Gli amministratori sono tenuti a informare prontamente il Consiglio di Amministrazione di MolMed S.p.A. di ogni variazione concernente gli incarichi da essi ricoperti in altre società rilevanti.

Il Consiglio di Amministrazione di MolMed S.p.A., sulla base delle informazioni ricevute da ciascun amministratore, rileva e rende note nella relazione di *corporate governance* le ulteriori cariche ricoperte dagli amministratori della società nelle altre società rilevanti.

In sede di prima applicazione, gli amministratori sono tenuti a comunicare o aggiornare l'elenco delle cariche ricoperte nelle altre società rilevanti entro il 30 giugno 2008.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva di modificare la presente procedura sia in considerazione di modifiche normative o regolamentari, sia in considerazione di modifiche organizzative.

Milano, 7 maggio 2008

---

<sup>1</sup> E' ritenuto consigliere esecutivo in MolMed S.p.A. ai sensi dell'art. 2.c.1 del Codice di Autodisciplina oltre al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche il Consigliere Dr.ssa Marina Del Bue in relazione all'incarico ed alle deleghe conferite quale Direttore Generale della Società